

Addì 24 aprile 2002, in Roma

Tra

Le Associazioni Nazionali Artigiane  
ANAEPA - Confartigianato  
ASSOEDILI - CNA  
ANSE - CNA  
CLAAI  
FIAE - CASARTIGIANI

E

I Sindacati Nazionali dei Lavoratori

E

specifica convenzione che rilascia il documento unico di regolarità contributiva ( durc ).

Le Associazioni Nazionali sottoscritte convengono di costituire un comitato tecnico, su indicazione delle Parti, che avvii una verifica dei parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categoria di lavorazione, i cui risultati saranno consegnati alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, che procederanno ad una valutazione quali-quantitativa.

Le Associazioni Nazionali sottoscritte convengono altresì sulla seguente proposta, in materia di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, da presentare congiuntamente agli organi di Governo.

La misura di tale decontribuzione è calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con l'applicazione dell'aliquota stabilita dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ed eventuali successive modifiche e risponde ai seguenti criteri:

1. la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l'entrata in vigore della norma di legge di recepimento della presente proposta;
2. i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;
3. è destinato alla previdenza complementare di settore un importo pari al 10% dell'importo annuo decontribuito;
4. il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti convengono sulla necessità di attuare modalità uniformi per l'accertamento del rispetto delle regole contrattuali e contributive del settore

## II. CASSE EDILI

In conformità con l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali a carico dell'artigianato e della piccola impresa industriale delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici debbono essere correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione.

Eventuali modifiche e/o variazioni delle contribuzioni ai suddetti Enti debbono comunque essere armonizzate con tutti i sistemi presenti nel territorio di riferimento, al fine di mantenere una situazione di omogeneità del costo del lavoro.

### **III. ASSISTENZA SANITARIA**

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 96 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 si conviene quanto segue:

- gli operai iscritti alla Cassa Edile accederanno ai servizi resi dalla SANICARD sulla base dell'accordo che sarà sottoscritto con la Società titolare di tale carta e la CNCE.

Il costo, non superiore a 1,55 euro annui per ciascun operaio, è posto a carico delle Casse Edili medesime.

Le parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l'accesso degli impiegati ai servizi della SANICARD;

- le parti sottoscritte demandano alla CNCE di predisporre una convenzione nazionale con un pool di compagnie sulla copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie).

L'attuazione di tale convenzione, che sarà stipulata dalle sottoscritte Associazioni, sarà effettuata con accordo locale tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali medesime.

Le strutture provinciali procederanno ad una analisi delle prestazioni "extra-contrattuali" erogate nel loro territorio e stabiliranno quali di queste vengano sostituite in toto o in parte dalle prestazioni derivanti dalla convenzione.

L'introduzione del sistema dell'assistenza sanitaria, non deve comportare alcun costo aggiuntivo a carico delle imprese.

### **IV. TRASFERTA**

In base a quanto previsto dall'allegato H al c.c.n.l. - *Protocollo sulla trasferta* - che prevede l'effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina, le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto allegato.

## V. LAVORO TEMPORANEO

1. Ai sensi dell'art. 94 del c.c.n.l. 15 giugno 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:

- a) le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l'utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;
- b) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;
- c) la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
- d) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all'Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare Inps n. 153/98;
- e) le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l'accantonamento presso le Casse Edili del contributo del 4% stabilito dalla legge n. 196/97.

Si procederà, a tal proposito, tra le Parti firmatarie del presente accordo, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rispetto e l'applicazione di tali procedure sono vincolanti all'utilizzo dei lavoratori temporanei.

Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore;

- f) a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un'aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un'apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell'impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all'equilibrio della gestione.

All.: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

ANAEPA - Confartigianato

Federazione Nazionale Edili  
Affini e del Legno  
-FENEAL-UIL-

ASSOEDILI - CNA

ANSE - CNA

Federazione Italiana Lavoratori  
Costruzioni ed Affini  
-FILCA-CISL-

CLAAI

FIAE - CASARTIGIANI

Federazione Italiana Lavoratori  
del Legno, dell'Edilizia ed  
Industrie Affini  
-FILLEA-CGIL-